

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Asseggiano e via Volpi

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.208 del 25/07/2018 è stata approvata l'adesione agli obiettivi e la partecipazione alle attività del progetto comunitario "SMARTER TOGETHER" programma comunitario "Horizon 2020";
- il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea dell'11/12/2013 istituisce il programma Horizon 2020 che mira in particolare a sostenere la ricerca, lo sviluppo scientifico e la leadership industriale europea e ad affrontare le sfide sociali legate al cambiamento climatico, alla sicurezza alimentare, all'energia pulita, ai trasporti integrati e sostenibili;
- in data 05/05/2015 la società pubblica di sviluppo locale Lyon Confluence ha predisposto e presentato nell'ambito programma Horizon 2020 il progetto denominato "SMARTER TOGETHER" e ha invitato il Comune di Venezia a partecipare in qualità di partner;
- il progetto comunitario "SMARTER TOGETHER" mira a realizzare gruppi di soluzioni integrate in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini, migliorare i servizi pubblici e favorire la nascita di città intelligenti;
- in data 18/09/2018 la Direzione LLPP – Settore Viabilità Mobilità Terraferma Musei – Servizio Pianificazione Infrastrutture per la Mobilità e la smart city ha inoltrato al Settore Mobilità la richiesta di istituzione del divieto di sosta su alcuni stalli in via Volpi tratto adiacente il civico n. 23 in prossimità dell'incrocio con via Quarnaro e parte del parcheggio sito tra via Istria e via Asseggiano necessari per lo stazionamento di un bus trasformato in INFO POINT Mobile e laboratorio necessario per il coinvolgimento dei cittadini sui temi della mobilità e della riqualificazione urbana connessi al progetto europeo SMARTER TOGETHER;
- la Direzione LLPP ha comunicato che il periodo effettivo dell'evento sarà di una settimana compresa tra il giorno 20/09/2018 e il 09/11/2018

Riconosciuta pertanto la necessità di istituire il divieto di sosta, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione;

Riconosciuto che saranno garantite le condizioni di sicurezza della circolazione pedonale durante lo svolgimento della manifestazione;

Visti:

- la richiesta di ordinanza dirigenziale inoltrata dalla Direzione LLPP in data 18/09/2018 e acquisita con prot. n. 448370 del 19/09/2018;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

- 1 l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo su alcuni stalli in via Volpi tratto adiacente il civico n. 23 in prossimità dell'incrocio con via Quarnaro e parte del parcheggio sito tra via Istria e via Asseggiano;
- 2 è fatto obbligo garantire il transito dei mezzi pronto soccorso e di pronto intervento;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività sette giorni compresi tra il 20/09/2018 e 9/11/2018.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fin all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura del Comitato Organizzatore, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. A termine della manifestazione i segnali temporanei devono essere rimossi e ripristinati quelli a validità permanente.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti al Corpo di Polizia Locale.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. E' in facoltà dei medesimi anticipare il ripristino della circolazione ordinaria qualora la manifestazione in oggetto venga conclusa anticipatamente.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n.

1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 19 settembre 2018

L DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.